

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



La presidente del Consiglio nazionale
Il presidente del Consiglio degli Stati
CH-3003 Berna

Ai membri del Consiglio nazionale e del
Consiglio degli Stati

1° dicembre 2015

**Disposizioni penali in materia di lotta alla corruzione.
Raccomandazione degli Uffici all'attenzione dei membri dei Consigli**

Onorevoli consiglieri,

in qualità di parlamentari sarete spesso confrontati con la situazione in cui ricevete regali o inviti a partecipare a eventi o a viaggi.

Secondo le disposizioni del Codice penale (CP, RS 311.0; art. 322^{ter}-322^{octies}, cfr. allegato 2), la corruzione inizia spesso con piccoli regali che non sono necessariamente legati a prestazioni concrete, ma richiedono nondimeno una reciprocità. In qualche modo, sono finalizzati a ottenere la buona disponibilità di chi ne beneficia. In questo senso, anche piccoli gesti, apparentemente insignificanti e destinati semplicemente a «preparare il terreno», possono essere sanzionati dalla legge. Nel caso dei parlamentari, è particolarmente rilevante il fatto di accettare «un indebito vantaggio» (art. 322^{sexies} CP). In virtù di tale disposizione, è passibile di perseguimento penale un membro di qualsiasi autorità che domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio (regalo, liberalità ecc.) *in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale*. Occorre tuttavia distinguere la semplice accettazione di un vantaggio dalla «corruzione passiva» (art. 322^{quater} CP), di cui un deputato potrebbe rendersi colpevole se domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

Spetta quindi ai parlamentari valutare se l'accettazione di un regalo o di un altro vantaggio possa compromettere la loro indipendenza e rischi di farli incorrere in un perseguimento penale. L'11 dicembre 2007, gli Uffici delle Camere federali hanno pertanto emesso alcune raccomandazioni relative al comportamento dei parlamentari nel caso in cui ricevano regali o vantaggi. Per Vostra informazione, alleghiamo alla presente lettera tali raccomandazioni (cfr. allegato 1) come pure le basi legali determinanti (cfr. allegato 2). Rileviamo che la situazione giuridica è rimasta invariata dalla pubblicazione delle raccomandazioni del 2007.

In occasione della seduta comune del 13 novembre 2015, gli Uffici delle Camere federali hanno deciso di attendere che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale abbia terminato l'esame degli interventi e delle iniziative parlamentari pendenti che vertono sull'accettazione di vantaggi e sulla trasparenza prima di rivedere, se del caso, le raccomandazioni sulla legislazione in materia di corruzione.



Vi invitiamo a leggere attentamente le raccomandazioni summenzionate e a tenerne debito conto in caso di regali o inviti a eventi di varia natura o a viaggi.

Vogliate gradire, onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

La presidente del Consiglio nazionale

Il presidente del Consiglio degli Stati

Christa Markwalder

Raphaël Comte

Allegati menzionati


Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala

Allegato 1



Gli Uffici
CH-3003 Berna

Raccomandazione degli Uffici dell'11 dicembre 2007 all'attenzione dei deputati

Gli Uffici ritengono che le disposizioni del Codice penale relative alla corruzione debbano essere applicate in modo differenziato a seconda che siano destinate a un parlamentare o a un membro di un'autorità giudiziaria, amministrativa o governativa. Un deputato, oltre a essere eletto per difendere taluni interessi, esercita il suo mandato in un sistema di milizia, cosicché è difficile tracciare un confine netto, stabilendo un importo fisso in franchi, tra ciò che rientra nella legittima difesa di interessi privati e i reati punibili in virtù delle disposizioni penali sulla corruzione. In realtà è possibile effettuare una valutazione esaustiva soltanto caso per caso tenendo conto delle circostanze concrete.

Gli Uffici considerano che non sia compito loro stabilire un codice di comportamento per i parlamentari. Ognuno deve quindi assumersi la responsabilità di sapere se il fatto di accettare un regalo o un vantaggio di varia natura può compromettere la sua indipendenza o comportare il rischio di una sanzione penale. A questo proposito, gli Uffici si limitano a informare i deputati rendendoli attenti sui punti elencati qui di seguito.

1. I deputati sottostanno alle disposizioni penali sulla corruzione e sono pertanto passibili di perseguimento se contravvengono alla disposizione relativa all'accettazione di vantaggi (art. 322^{sexies} CP).
2. Le disposizioni penali in materia di lotta alla corruzione si applicano soltanto nel caso in cui le liberalità impediscano l'esercizio indipendente del mandato parlamentare. Questo vale anche nel caso in cui non sia stata promessa una contropartita. È sufficiente che il vantaggio richieda l'obbligo morale o conforme alle convenzioni sociali di essere contraccambiato, anche soltanto mediante regali pubblicitari di un certo valore o «pagamenti di goodwill».
3. Accettare un «indebito vantaggio» costituisce un reato. Infatti, ai sensi del diritto penale sulla corruzione, è considerato *vantaggio* qualsiasi tipo di liberalità, materiale o immateriale, concessa a titolo gratuito. Questa definizione implica un miglioramento oggettivamente misurabile – giuridico, economico o personale – della situazione del beneficiario. Può trattarsi di liberalità in natura, di prestazione di servizi o di una remissione di debiti.
4. Non sono considerati indebiti i vantaggi «*di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali*» (art. 322^{octies} CP). Come già accennato, è impossibile fissare un importo fisso in franchi oltre il quale un vantaggio concesso a un deputato non può essere considerato di lieve entità o usuale nelle relazioni sociali. In ogni caso, i vantaggi che



rientrano palesemente nella categoria dei regali insignificanti, come un mazzo di fiori o una bottiglia di vino, possono senz'altro essere considerati autorizzati. Allo stesso modo, numerose liberalità del valore di poche centinaia di franchi (per es. un invito a cena o a un evento culturale o sportivo) non possono essere considerate passibili di ostacolare il libero esercizio del mandato parlamentare. La questione della sanzione penale si pone tuttavia nel caso in cui si accumulino parecchie liberalità che, prese separatamente, possono essere di lieve entità e usuali nelle relazioni sociali.

5. Un parlamentare può accettare la partecipazione a un viaggio su invito di un gruppo d'interessi svizzero o internazionale, a *condizione che paghi egli stesso le spese del viaggio*. La sua indipendenza non è messa in discussione nemmeno se, nell'ambito di un tale viaggio, il parlamentare è invitato a partecipare a un evento (p. es. una cena o un aperitivo) a titolo gratuito. Gli Uffici considerano tali inviti come conformi alle relazioni sociali (cfr. punto 4).

6. I deputati sono perseguibili soltanto se si può stabilire una relazione effettiva tra l'indebito vantaggio accettato e l'attività parlamentare: non è sufficiente stabilirne una relazione vaga. Per esempio i regali o altre liberalità fatti a *titolo strettamente privato* non rientrano nella fattispecie penale dell'accettazione di vantaggi.

7. Una remunerazione versata a un parlamentare è considerata come un indebito vantaggio ai sensi delle disposizioni penali sulla corruzione soltanto se è manifestamente superiore al valore del servizio reso. L'equilibrio tra prestazione e controprestazione è valutato segnatamente sulla base delle remunerazioni usuali nel settore o nelle imprese interessate.

8. La *pubblicazione* degli interessi dei deputati riveste un'importanza considerevole. La trasparenza che ne risulta nei confronti degli elettori rafforza l'obiettività e l'imparzialità degli organi dello Stato, principi che sono garantiti dal Codice penale.

Gli Uffici invitano i parlamentari a dar prova della più grande *sensibilità e moderazione* prima di accettare un vantaggio. Data l'impossibilità di definire criteri che permettano di distinguere nettamente ciò che è passibile di perseguimento da ciò che rientra nel comportamento usuale, spetta ai parlamentari stessi valutare la situazione di caso in caso.



Estratto del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)

Titolo diciannovesimo¹: Della corruzione

Art. 322^{ter}

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{quater}

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{quinquies}

Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{sexies}

Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹ Introdotta dal n. 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).



Art. 322^{septies}

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento², è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{octies}

3. Disposizioni comuni

1. ...³
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

³ Abrogato dal n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669)